

Scheda n. 338

USR Lazio per le deroghe di sostegno (Nota 13353/11)

Diritto allo studio - Consigli ai genitori - Insegnanti di sostegno - Numero alunni per classe

L'USR del Lazio ha pubblicato la [Nota prot. 13353 del 16 maggio 2011](#) relativa alle deroghe per il sostegno.

OSSERVAZIONI

La [Nota](#) rispecchia analoghe circolari di altri Uffici scolastici o comunque loro prassi.

È importante perché consente le operazioni necessarie, ancor prima che venga emanata la circolare ministeriale sugli organici di fatto, che di solito esce a Giugno.

Leggendo il primo periodo sembrerebbe che le nuove richieste di ore in più, rispetto all'organico di diritto, riguardino solo le nuove iscrizioni, le nuove certificazioni, i trasferimenti di alunni, etc.

Però leggendo più oltre si nota che **si fa espresso riferimento alle "deroghe"** reintrodotte dalla [Sentenza n° 80/010 della Corte Costituzionale](#) e si invitano i Dirigenti scolastici a segnalare tutti i casi di gravi disabilità con particolare riferimento ai casi di autismo, disturbi di personalità e di minorazioni della vista e dell'udito.

Sembra opportuno far presente che non sono menzionati i casi di **alunni con sindrome di Down** che sono **considerati in situazione di gravità** in forza della [L. n° 289/02](#) art. 93 comma 4 e che **quindi vanno di diritto inseriti nell'elenco** esemplificativo indicato nella Circolare.

È ancora da far presente che, sempre in organico di fatto, **vanno sdoppiate o ridotte di numero le prime classi** con alunni con disabilità che non possono superare il numero di 20 alunni in forza dell'art. 5 comma 2 [DPR n° 81/09](#), aumentabile a 22 in forza dell'art. 4 dello stesso DPR.

Quanto alle classi successive alla prima, occorre rispettare la logica dell'art. 5 comma 2 citato, in caso di accorpamento di più classi con pochi alunni ciascuna.

È ancora da far presente che **non possono essere nella stessa classe più di due alunni con disabilità** in forza delle [Linee-guida ministeriali del 4 Agosto 2009 trasmesse con Nota prot. n° 4274](#) e che in caso di presenza di alunni certificati con gravità la classe deve fermarsi a 20 alunni in forza della [C.M. n° 21/11](#).

È infine da tener presente che le Associazioni hanno sempre insistito sul fatto che, sino a quando non sarà

prevista per i docenti curricolari una **formazione iniziale ed in servizio obbligatorie sulla didattica dell'inclusione**, i genitori si vedranno costretti a chiedere sempre più ore di sostegno, dal momento che in loro mancanza, normalmente, specie in scuola secondaria, i propri figlioli rimangono senza presa in carico didattica da parte dei docenti curricolari e quindi abbandonati a se stessi o mandati fuori della classe con assistenti e, talora, anche con i collaboratori scolastici.

Pertanto i **genitori**, proprio per collaborare con l'Amministrazione scolastica al fine di evitare ricorsi al TAR (nei quali l'Amministrazione è risultata sempre perdente) **dovranno far presente ai Dirigenti scolastici**, anche per iscritto, di **segnalare anche i casi di gravità non espressamente indicati nella Nota** ed il numero massimo degli alunni consentito nelle classi in cui sono presenti alunni certificati con gravità, **richiedendo le necessarie ore in "deroga"**, secondo "le effettive esigenze" di cui all'art. 1 comma 605 lettera b) della [L. n° 296/06](#), nonché le **ore di assistenza** per l'autonomia e la comunicazione agli enti locali, secondo quanto espressamente stabilito nella [L. n° 122/10](#) agli art. 9 comma 15 e art. 10 comma 5.

Gli stessi **genitori**, a fine Luglio, quando l'Ufficio scolastico comunica i posti di sostegno effettivamente assegnati ad ogni scuola, dovranno **chiedere ai Dirigenti scolastici** che vengano comunicate loro per iscritto **le ore effettivamente assegnate al proprio figlio**, per poter verificare se esse rispondono alle "effettive esigenze" o se debbono farsele assegnare dai TAR.

Dovranno inoltre chiedere al Dirigente Scolastico che venga comunicato per iscritto il **numero di alunni delle singole classi** ed il **numero di alunni con disabilità presenti in ciascuna** di esse invitando il Dirigente ad insistere per lo sdoppiamento o per la distribuzione in altre classi qualora il numero degli alunni nelle classi frequentate da studenti con disabilità superi quello di 20 o al massimo di 22.

È da tener presente che **dopo il 31 di agosto la composizione delle classi non può essere più modificata** (L. n° 331/01 e da ultimo anche lo schema di Regolamento sull'organico di diritto trasmesso con la [C.M. n° 21/11](#)). Pertanto o i Dirigenti ottengono gli sdoppiamenti entro tale data o i genitori che lo vogliano debbono proporre **ricorso al TAR sempre non oltre tale data**.

06-06-2011

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it

Aderente

Coordown - Coordinamento Nazionale Associazioni Sindrome di Down - EDSA - European Down Syndrome Association
FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - FID - Forum Italiano sulla Disabilità

LE SEDI AIPD ALCAMO · AREZZO · AVELLINO · BARI · BELLUNO · BERGAMO · BRINDISI · CALTANISSETTA · CAMPOBASSO · CASERTA · CASTELLI ROMANI · CATANIA · CATANZARO · COSENZA · FOGGIA · GROSSETO · L'AQUILA · LECCE · LIVORNO · MACERATA · MANTOVA · MARCA TREVIGIANA · MATERA · MILAZZO · MESSINA · NUORO · ORISTANO · PAVIA · PERUGIA · PISA · POTENZA · RAVENNA · REGGIO CALABRIA · ROMA · SALUZZO · SAVIGLIANO · FOSSANO · SUD PONTINO · TARANTO · TERAMO · TERMINI IMERESE · TRENTO · VENEZIA · VERSILIA · VIBO VALENTIA · VITERBO